

ARTICOLO 24, COMMA 24, DEL DL 201/2011

Una risposta sul bilancio tecnico delle casse

Non ci sono solo contributi nel sistema “misto” delle casse. Nel calcolo dei saldi non è corretto non tenere conto di tutte le forme di finanziamento e del patrimonio. Dal Ministero del Lavoro un chiarimento, mentre si avvicina la scadenza del 30 settembre.

di Giovanna Lamarca
Direttore Generale Enpav

Il Decreto “Salva Italia” ha imposto alle Casse dei professionisti l’obbligo di adottare misure volte a garantire un saldo previdenziale (ovvero il rapporto tra entrate contributive e prestazioni previdenziali) positivo, secondo bilan-

ci tecnici riferiti a un orizzonte temporale di 50 anni; ha anche stabilito, quale effetto del mancato raggiungimento dell’equilibrio considerato, l’imposizione del metodo contributivo nel calcolo dei trattamenti previdenziali erogati e di un contributo dell’1% richiesto ai pensionati. Il termine per la presentazione del Bilancio Tecnico era stato inizialmente fissato alla fine di marzo, ma è stato succes-

sivamente prorogato al 30 settembre, per effetto di un emendamento. Su queste pagine si è più volte argomentato sulle motivazioni per cui le Casse considerano eccessiva e fuori luogo la richiesta ministeriale dell’equilibrio del saldo previdenziale a 50 anni, e più volte l’Enpav e l’Adepp hanno fatto richiesta al Ministro del Lavoro **Elsa Fornero** di delucidazioni in merito ai criteri da adottare per



il computo della sostenibilità. Tutto ciò perché le Casse hanno un sistema di finanziamento a “ripartizione misto”, ossia alimentato non solo dalle entrate contributive, ma anche dai rendimenti del patrimonio e pertanto non appare corretto non tenere conto di quest’ultima fonte di finanziamento nel calcolo dei saldi.

IL CHIARIMENTO

Nella Conferenza dei Servizi del 18 maggio sono state finalmente individuate, da parte dei Ministeri Vigilanti, le linee operative per la predisposizione dei Bilanci Tecnici da parte delle Casse di previdenza privatizzate. Innanzitutto, nella nota ministeriale è riconosciuta l’autonomia delle Casse. Infatti, vengono ripresi i principi contenuti nel panorama normativo preesistente al decreto “salva Italia” di dicembre 2011. In particolare, la Conferenza dei servizi ha individuato “*nel Decreto Legislativo 509/94 l’originario principio normativo dell’equilibrio di bilancio degli Enti, da assicurare mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico*”. Le Casse dei professionisti sono consapevoli della rilevanza pubblica del loro ruolo, ma rimangono Enti con personalità giuridica privata, dotati di una piena autonomia finanziaria, che si manifesta sia con la capacità di provvedere con le proprie entrate a coprire le spese per l’attività svolta, sia con la possibilità di adottare provvedimenti che garantiscano nel tempo l’equilibrio della gestione.

Il Ministero considera la verifica contabile richiesta come uno

“*stress test*” di carattere straordinario, ma ammette che “*avrà effetti permanenti e strutturali, dovuti alle iniziative di riforma che dovranno essere adottate dagli Enti di previdenza di diritto privato*”.

MA I TEMPI RESTANO STRETTI

Al di là della citazione, che lascia intendere come il Ministero ritenga che gli Enti, ove necessario, dovranno intervenire sulla propria gestione, è innegabile ed evidente che l’incidenza reale di una riforma sarebbe a lunghissimo termine, anche se la verifica del saldo previdenziale da cui scaturisce viene richiesta *una tantum*. In realtà, però, le indicazioni contenute nella circolare ministeriale non sono ancora del tutto esaustive, in quanto si specifica che “*i parametri macroeconomici in base ai quali aggiornare gli scenari previsionali saranno verificati con apposita Conferenza dei Servizi, non appena disponibili i dati di riferimento e, comunque, non oltre il prossimo mese di Giugno*”. Questo significa che, nuovamente, il tempo utile per approntare i calcoli richiesti e un eventuale disegno di riforma si accorcia a soli tre mesi, limite veramente esiguo, soprattutto in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’iter procedurale di approvazione da parte degli Organi collegiali.

IL PATRIMONIO

Gli Enti dei professionisti, inoltre, hanno più volte, in questi mesi, richiesto al Ministro un’individuazione dei criteri di calcolo del

saldo previdenziale che tenesse conto delle loro specifiche caratteristiche, che segnano, in effetti, la differenza rispetto agli Enti previdenziali pubblici. In particolare, come già accennato, le Casse considerano imprescindibile comprendere nel computo delle entrate il rendimento del proprio patrimonio. Con la circolare, il Ministro Fornero ha esplicitamente confermato, dopo averlo fatto più volte a livello informale, la correttezza di comprendere nel saldo anche il rendimento del patrimonio degli Enti, ma ponendovi un tetto massimo dell’1% in termini reali “*in considerazione dell’attuale situazione dei mercati finanziari e della bassa redditività degli investimenti conseguita negli ultimi anni*”. Il medesimo rendimento potrà essere utilizzato a compensazione di un saldo previdenziale negativo durante il periodo oggetto di verifica; saldo che, comunque, dovrà risultare positivo prospetticamente al termine dei 50 anni.

SIAMO PRONTI

L’Enpav si appresta con serenità a rispondere alle richieste ministeriali, forte della trasparenza e della correttezza della propria gestione, pur consapevole che non sarà possibile conoscere tutti gli scenari su cui impostare il ragionamento prima del prossimo mese di luglio.

Qualsiasi disegno di riforma, che dovrà naturalmente essere condiviso con l’Assemblea Nazionale dei Delegati, si installerà con continuità sulla riforma del 2010, seguendone le logiche. ●